

SEZIONE LIBERALE-RADICALE DI LOCARNO
STATUTO
(del 20 marzo 2003)

I COSTITUZIONE

Art. 1

La Sezione liberale-radicala di Locarno (in seguito Sezione), sezione del Partito liberale-radicala ticinese (in seguito PLRT), è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e segg. del Codice Civile Svizzero, che raggruppa i cittadini liberali-radicali conformemente allo statuto cantonale del PLRT.

II SCOPO

Art. 2

La Sezione ha lo scopo di promuovere e diffondere il pensiero liberale attuando i principi e i postulati del PLRT.

Art. 3

La Sezione rappresenta il PLRT nel Comune. Essa coopera con gli organi distrettuali e cantonali per il raggiungimento dello scopo.

I soci delegati esprimono la volontà sezionale negli organi distrettuali e cantonali.

III SOCI

Art. 4

Possono far parte della Sezione i cittadini svizzeri domiciliati nel Comune ed i cittadini attinenti del Comune domiciliati fuori Cantone o all'estero.

I cittadini stranieri domiciliati possono partecipare a pieno titolo alle attività della Sezione.

Art. 5

L'adesione comporta il rispetto del presente statuto e di quello cantonale.

Art. 6

I soci possono esercitare il diritto di voto soltanto nella Sezione nella quale sono membri.

I soci hanno uguali diritti ed uguali doveri e sono eleggibili a tutte le cariche nell'ambito dell'organizzazione del PLRT a livello sezionale, distrettuale o cantonale.

Art. 7

Non è consentito costituire correnti o frazioni organizzate, riservato quanto previsto dall'art. 11.

Art. 8

Le dimissioni dal Partito devono essere presentate per iscritto al Comitato della Sezione.

In caso di dimissioni da funzioni cantonali o distrettuali, esse vanno comunicate anche alla Segreteria cantonale.

Art. 9

Il socio che cambia domicilio segnala il trasferimento alla propria Sezione, la quale informa la Sezione del Comune in cui il socio si trasferisce.

L'ammissione alla nuova Sezione avviene di diritto.

Art. 10

L'Assemblea decide, su proposta del Comitato, se un socio deve essere deferito alla Commissione disciplinare cantonale ai sensi degli art. 70 e segg. dello statuto cantonale.

IV ORGANIZZAZIONE D'AREA LIBERALE

Art. 11

La Sezione è affiancata dal Gruppo donne sezionali e dal Gruppo giovani « Rinaldo Simen ».

E' ammessa la costituzione di Sottosezioni di quartiere, Gruppi di confederati d'altra lingua, di Commissioni culturali, professionali, ecc.

Esse hanno lo scopo di estendere e approfondire la presenza del PLRT nei rispettivi settori.

Gruppi, Sottosezioni e Commissioni possono essere costituiti unicamente con il consenso della Sezione. Svolgono la loro attività secondo le direttive programmatiche sezionali e cantonali e godono di ampia autonomia organizzativa ed operativa.

V NORME GENERALI E PROCEDURALI

Art. 12

Gli organi del Partito sono eletti ogni quadriennio e sono rieleggibili.

Il rinnovo delle cariche avviene entro la fine dell'anno delle elezioni comunali.

Le cariche sono della durata massima di 12 anni. Deroghe sono possibili su decisione dell'organo di nomina competente.

I membri che non raggiungono una partecipazione minima del 50% delle sedute sono invitati a rassegnare le dimissioni. La verifica delle presenze avviene ogni due anni. Giustificano eccezioni motivi di salute o particolarità di carica.

Art. 13

Negli organi del Partito ogni membro ha diritto ad un voto. In caso di parità decide il Presidente.

Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie occorre la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Il Comitato e l'Ufficio presidenziale deliberano validamente soltanto quando è presente la maggioranza dei loro membri.

Art. 14

Le delibere e le nomine avvengono per voto aperto. Ogni membro può richiedere il voto a scrutinio segreto. Per essere attuato, questo deve essere approvato per voto palese da almeno 1/3 dei presenti.

VI ORGANI SEZIONALI

Art. 15

Gli organi della Sezione sono :

- a) l'Assemblea ;
- b) il Comitato ;
- c) l'Ufficio presidenziale ;
- d) la Commissione di revisione dei conti.

A) ASSEMBLEA

Art. 16

L'Assemblea è l'organo supremo della Sezione.

Essa :

- a) determina la politica del partito nell'ambito del Comune secondo le direttive programmatiche cantonali;
- b) fissa il programma di attività della Sezione;

- c) elegge il presidente, i membri non di diritto del Comitato e la Commissione di revisione dei conti ;
- d) designa i candidati per le elezioni comunali;
- e) designa il rappresentante della Sezione, di regola il sindaco o un municipale, e un suo supplente alla Conferenza dei Sindaci. Se non risulta disponibile neppure un municipale, alla Conferenza dei sindaci viene nominato un socio interessato alle tematiche regionali ;
- f) elegge i delegati della Sezione nel Comitato cantonale, tra cui di regola il presidente della Sezione, in ragione di uno ogni 200 voti liberali o frazione superiore alla metà, accertati nell'ultima votazione per il Gran Consiglio;
- g) elegge i rappresentanti della Sezione al Congresso cantonale, in ragione di uno ogni 50 voti liberali o frazione superiore alla metà, accertati nell'ultima votazione per il Gran Consiglio. I rappresentanti della Sezione al Congresso cantonale sono in pari tempo membri dell'Assemblea dei rappresentanti del Distretto;
- h) ratifica le modifiche dello Statuto della Sezione ;
- i) fissa la tassa sociale.

Art. 17

Hanno diritto di voto all'Assemblea i soci che hanno pagato la tassa sociale.

Art. 18

L'Assemblea è convocata dal Comitato, con preavviso di almeno 8 giorni ed almeno una volta all'anno in forma ordinaria.

L'Assemblea è convocata mediante avviso sugli organi di stampa e invito personale ai soci.

Art. 19

Deve essere convocata un'Assemblea straordinaria quando lo richiedono :

- l'Ufficio presidenziale cantonale;
- almeno 1/5 dei soci che hanno pagato la tassa;
- la maggioranza del Comitato;
- il Consiglio distrettuale;

tramite domanda scritta con l'indicazione delle trattande.

La richiesta deve essere inoltrata al presidente che dovrà darvi seguito entro 4 settimane. Un'Assemblea straordinaria non può essere convocata dal 1° luglio al 31 agosto, nella settimana precedente o seguente la Pasqua e il Natale.

Art. 20

Non può essere deliberato su oggetti non preannunciati all'ordine del giorno a meno che non lo richiedano i 2/3 dei soci presenti aventi diritto di voto.

Art. 21

Le Assemblee ordinarie o straordinarie sono valide indipendentemente dal numero delle presenze.

B) COMITATO

Art. 22

Il comitato dirige l'azione politica e organizzativa della Sezione conformemente alle decisioni dell'Assemblea.

Art. 23

Il Comitato è composto da :

- a) il Presidente della Sezione,
- b) i Municipali liberali-radicali,
- c) i Consiglieri comunali liberali-radicali,
- d) i deputati alle Camere federali liberali-radicali,
- e) i Consiglieri di Stato, i deputati al Gran Consiglio liberali-radicali,

- f) 15 membri nominati dall'Assemblea,
- g) i delegati della Sezione nel Comitato cantonale eletti dall'Assemblea,
- h) il responsabile dell'attività elettorale,
- i) un rappresentante designato da ogni Sottosezione di quartiere, Gruppo o Commissione riconosciuta ai sensi dell'art. 11,
- l) il Presidente uscente per un periodo di nomina.

Il Comitato nomina al suo interno uno o più vice presidenti e un segretario.

Art. 24

Il Comitato è convocato dal Presidente.

In forma straordinaria il Comitato può essere convocato qualora lo richiedano :

- a) l'Ufficio presidenziale cantonale,
- b) 1/3 dei suoi membri,
- c) i Municipali liberali-radicali,
- d) la maggioranza del gruppo liberale-radicale in Consiglio Comunale,
- e) il Consiglio distrettuale.

La richiesta deve essere inoltrata al Presidente che dovrà darvi seguito entro due settimane.

Per ogni convocazione, che deve avvenire in forma scritta, dev'essere dato un preavviso di almeno otto giorni.

Art. 25

Il Comitato designa nel proprio seno l'Ufficio presidenziale affidandogli determinati compiti.

Il Comitato può costituire commissioni permanenti o speciali.

C) UFFICIO PRESIDENZIALE

Art. 26

L'Ufficio presidenziale si compone del Presidente Sezionale, del o dei Vice-presidenti, del Sindaco e dei Municipali, del Capogruppo in Consiglio Comunale, del Segretario, del Cassiere e di altri membri designati dal Comitato.

Art. 27

L'Ufficio presidenziale dà esecuzione alle decisioni del Comitato, ne prepara e organizza l'attività. Cura in particolare i rapporti con i Municipali e con il gruppo liberale-radicale in Consiglio Comunale, stimola l'attività politica, organizzativa e propagandistica della Sezione avvalendosi della collaborazione delle commissioni permanenti o speciali.

D) COMMISSIONE DI REVISIONE DEI CONTI

Art. 28

La Commissione di revisione dei conti si compone di due membri e controlla l'operato finanziario della Sezione.

Presenta annualmente all'Assemblea un rapporto di revisione dei conti.

I membri della Commissione di revisione dei conti non possono far parte dell'Ufficio Presidenziale.

Essi sono rieleggibili per un massimo di due mandati.

VII FINANZIAMENTO

Art. 29

Il finanziamento della Sezione avviene attraverso :

- a) la tassa annuale pagata dai membri e fissata dall'Assemblea,
- b) le tasse dei membri che rivestono cariche pubbliche e fissate dal Comitato,
- c) il contributo annuo versato dal Comune al Gruppo liberale-radicale presente in Consiglio Comunale,
- d) contributi volontari e doni.

Il bilancio e il conto d'esercizio della Sezione sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno e trasmessi entro 60 giorni alla Commissione di revisione.

Art. 30

La Sezione risponde solo con il patrimonio sezionale, esclusa ogni responsabilità personale degli aderenti.

VIII DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, fanno stato lo Statuto cantonale, in particolare nelle sue norme generali e nelle sue norme procedurali, e gli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.

Art. 32

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea del 20 marzo 2003 entra in vigore immediatamente, riservata la ratifica del Comitato cantonale del Partito ai sensi dell'art. 21 dello Statuto cantonale.

E' abrogato lo Statuto sezionale del 23 marzo 1993.